In relazione all'autorizzazione in oggetto:	· P A R C O·
Parere di regolarità tecnica: si esprime parere: i favorevole i non favorevole, per la seguente motivazione:	Parco Regionale delle Alpi Apuane U.O.C. Vigilanza e gestione della fauna
data della firma digitale del Responsabile dell'Ufficio: □ Direttore-Attività di Parco □ Affari amministrativi e contabili □ Interventi nel Parco □ Pianificazione territoriale □ Valorizzazione territoriale □ Vigilanza e gestione della fauna	Autorizzazione per attività ed usi n. 050 del 12 novembre 2025 oggetto: Sergio Sbrana - squadra al cinghiale n. 32 "I Lupi di Poveromo" A.T.C. Massa 13 - Autorizzazione attraversamento area Parco con armi da caccia
	divieto di cui all'art. 31 della L. R. n. 65/1997 e s.m.i.
Pubblicazione:	⊠ sì □ no
la presente autorizzazione dirigenziale viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco	necessità del parere Comitato scientifico
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi	⊠ sì □ no
	Il Responsabile

U.O.C. Vigilanza e gestione della fauna

Considerato che, all'interno dell'area protetta, devono essere sempre evitati interventi, opere, attività ed usi che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat;

Tenuto conto che autorizzare attività ed usi è una competenza del Direttore del Parco ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera p), con la sola eccezione dell'autorizzazione temporanea all'attraversamento del territorio del Parco con armi ai soli fini venatori, per il quale è stato individuato come soggetto competente il Responsabile dell'Ufficio "Vigilanza e gestione della fauna", ai sensi dell'art. 16, comma 6, lettera b) del Regolamento sull'organizzazione dell'Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.;

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integ.

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all'art. 31, commi 1 e 2, che stabilisce l'esistenza di divieti generali e specifici nell'area parco, fino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco, prendendo a riferimento i contenuti dell'art. 11 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e succ. mod. ed integr.;

Vista la richiesta da parte del sig. Sergio Sbrana, quale referente della squadra al cinghiale n. 32 denominata "I Lupi di Poveromo" dell'A.T.C. Massa 13 (prot. 3505 del 14/08/2025) tesa ad ottenere l'autorizzazione all'attraversamento dell'area Parco, compresa nel territorio del Comune di Massa, con fucile da caccia e quant'altro necessita, al fine di raggiungere le aree ove è consentita l'attività venatoria;

Dato atto che i luoghi interessati dalla richiesta si trovano all'interno dell'area parco, così come risulta dagli allegati cartografici al Piano per il Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016;

Ritenuto che l'attività proposta dal richiedente rientri tra i divieti di cui all'art. 31 della L.R. n. 65/1997 e succ. mod. ed integr., poiché richiama nell'art. 11, comma 3, della L. 394/1991 e succ. mod ed integr.; cui riporta, alla lettera: f) "l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati";

Dato atto che al presente procedimento si applicano gli oneri istruttori di cui all'art. 123 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.;

Tenuto conto che il comma 3, dell'art. 31 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., dà la possibilità all'Ente Parco – in caso di necessità ed urgenza – di consentire deroghe a tali divieti, attraverso un provvedimento motivato, previo parere vincolante del Comitato Scientifico, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori e le opere idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

Viste le disposizioni e le procedure in materia di deroghe ai divieti di cui all'art. 31 della L.R. 11 agosto 1997 e succ. mod. ed integr., così come approvate con deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 del 21 gennaio 2013;

Visto il parere vincolante del Comitato scientifico riguardo alla richiesta di autorizzazione in parola, come richiamato nell'art. 3, comma 1 e 2 del "Regolamento sull'autorizzazione temporanea per l'attraversamento del territorio del Parco con armi a fini venatori o per attività sportive svolte in aree consentite" approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 9 del 4 aprile 2017 e succ. mod. ed integr., in ultimo con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 32 del 21 novembre 2024, comunicato al Direttore del Parco, con nota interna n. 26, il giorno 11 novembre 2025, contenente le seguenti prescrizioni: "l'attraversamento dell'area Parco deve essere effettuato esclusivamente lungo i percorsi elencati di seguito per raggiungere le aree dove è consentita l'attività venatoria "; si prescrive inoltre che durante l'attraversamento dell'area Parco l'arma deve essere trasportata, oltre che scarica, parzialmente smontata e riposta nell'apposita custodia;

Visto il comma c) art. 4 del "Regolamento sull'autorizzazione temporanea per l'attraversamento del territorio del Parco con armi a fini venatori o per attività sportive svolte in aree consentite" e il comma 1) art. 1, che riporta "nel caso in cui non sia possibile un percorso completamente esterno al territorio del Parco, tramite strade anche bianche e sentieri percorribili normalmente a piedi.";

Considerato che il sentiero CAI n. 169 da Casette a Vergheto è classificato EE (escursionisti esperti) quindi non è "normalmente percorribile", si prende atto che il percorso richiesto non ha un'alternativa ai sensi del comma 1) art. 1 del citato Regolamento;

Fatta comunque salva la necessità di ulteriori autorizzazioni, concessioni e permessi eventuali, anche di competenza di altri soggetti, per poter eseguire quanto richiesto;

Tenuto conto che la presente autorizzazione, di per sé, non reca pregiudizio all'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

determina

- a) di autorizzare il sig. Sbrana Sergio, residente nel Comune di Massa (MS), loc. Poveromo, via dei Loghi n. 57/A, responsabile della squadra al cinghiale n. 19 denominata "I Lupi di Poveromo" dell'A.T.C. Massa 13 e tutti i componenti della suddetta squadra ed eventuali ospiti indicati nell'elenco allegato alla presente autorizzazione, ad attraversare l'area del Parco delle Alpi Apuane, con fucile da caccia, e quant'altro necessita, al fine di compiere il prelievo venatorio, nelle località esterne al parco, per i tracciati stradali e/o sentieri battuti e tracciati che ricadono in area parco, seguendo esclusivamente i seguenti percorsi per raggiungere le aree dove è consentita l'attività venatoria:
 - 1) dal paese di Forno seguendo esclusivamente la strada carrozzabile che lo collega alla loc. Vergheto, limitandosi al tornante che incrocia il sentiero CAI n. 169 a quota 695 m s.l.m. e viceversa;
 - 2) dal paese di Antona per via dei Colli direzione Passo del Vestito, dalla loc. Campareccia all' imbocco di piccolo sentiero pastorale a sinistra, che si innesta nel sentiero CAI n. 41 per aree esterne e viceversa;
- b) di approvare ulteriormente le seguenti prescrizioni:
 - 1) il transito lungo il suddetto percorso avvenga **esclusivamente** in auto e/o altri automezzi;
 - 2) è fatto divieto di attraversare l'area Parco con mute di cani utilizzate per la battuta di caccia;
 - 3) durante l'attraversamento dell'area parco l'arma deve essere trasportata, oltre che scarica, parzialmente smontata e riposta nell'apposita custodia;
 - 4) è fatto divieto di attraversare l'area parco con armi per la ricerca dei cani;
 - 5) eventuali animali al seguito devono essere tenuti al guinzaglio;
 - 6) gli animali, oggetto di prelievo e cattura, devono essere debitamente trasportati coperti e non rilasciare liquidi;
 - 7) comunicare preventivamente all' Ente Parco a mano (Parco Regionale delle Alpi Apuane via S. Antonio n. 24 55047 Seravezza) o via e-mail all'indirizzo: <u>vigilanza@parcapuane.it</u>, al più tardi il giorno stesso della battuta di caccia, ma in ogni caso, prima dell'inizio dell'attività venatoria vera e propria, la data in cui s'intende compiere la battuta di caccia e l'elenco dei partecipanti;
- c) di stabilire la validità di tale autorizzazione al termine della stagione venatoria indicata nell'istanza, fatto salvo le possibili modifiche introdotte dal Piano Integrato per il Parco e attenendosi sempre e comunque alle direttive sulle misure di controllo per la Peste Suina Africana;

determina

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile.

Il Responsabile U.O.C. Vigilanza e Gestione della fauna Giovanni Speroni

GS/dv: file: caccia_050/2025

n.	nome e cognome
1	AT OTGE GENEVALVO
1	ALOISI STEFANO
2	ANGELONI FABIO
3	ANTONIOLI ALBERTO
4	BARIASCHI SAMUELE
5	BERTUCCELLI GABRIELE
6	BERTUCCELLI THOMAS
7	BIAGI UMBERTO
8	BIANCHI IRMO
9	BONUCCELLI ORESTE
10	BUGLIANI LORENZO
11	CHERUBINI ORESTE
12	CHERUBINI OSCAR
13	CHIONI FABIO
14	CIBO' FRANCESCO
15	CIREGIA GIUSEPPE
16	CIREGIA LIBERO
17	CONTI ALESSANDRO
18	DAZZI ROBERTO
19	DELLA TOMMASINA GIOVANNI
20	DEMARTINO ANDREA
21	FAZZI DORIANO
22	FOLINI SOLIO
23	GABRIELLI UMBERTO
24	GASSANI GIACOMO
25	GLIOTTONE DAVIDE
26	MAZZI ALBERTO
27	MENCHINI MARCO
28	MENCHINI SILVANO
29	MENCHINI STEFANO
30	NARI FRANCO
31	NOVANI CRISTIAN
32	NOVANI MARIO
33	PETRACCI PIERO
34	PUCCI FRANCESCO
35	PUCCIARELLI MARIO
36	SBRANA SERGIO
37	TARTARELLI ALBERTO
38	VIGNALI FRANCO
39	VIVOLI ARTURO
	EVENTUALI OSPITI
L	